DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 9 aprile 2009.

Rideterminazione della dotazione organica complessiva del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, appartenente alla Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Vista la legge 27 aprile 1982 n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali ed, in particolare, l'art. 13 in base al quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa delibera sulla pianta organica del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 53 bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art. 3, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580;

Visto il regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005;

Visto il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e con il quale sono state rideterminate, tra l'altro, le relative dotazioni organiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 6, comma 2, e l'art. 15, comma 5;

Visto i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, comparto Ministeri, sottoscritti in data 16 febbraio 1999, 12 giugno 2003 e 14 settembre 2007;

Visto l'art. 7 del C.C.I.A., stipulato in data 18 settembre 2000, relativo all'individuazione dei profili professionali, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del predetto C.C.N.L. del personale del comparto ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 14 del 18 maggio 2006 di ripartizione della dotazione organica complessiva del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, appartenente alla giustizia amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 1309, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale, "per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità di personale, appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 44 del 17 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti in data 8 novembre 20, con il quale, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 1, comma 1309 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo della giustizia amministrativa è stata incrementata complessivamente di cinquanta posti corrispondenti a 25 unità di C3 (coordinatore amministrativo), 15 unità di C2 (funzionario amministrativo) e 10 unità di C1 (collaboratore amministrativo), così passando dalle originarie 920 a 970 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 23 del 23 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 22 luglio 2008, con il quale la dotazione organica complessiva del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, della giustizia amministrativa è stata rideterminata, ad invarianza di spesa con un costo pari ad euro 36.549.196,69, in considerazione della necessità di adeguare, anche in forza dell'incremento sopra indicato, le piante organiche di diritto delle singole strutture alle reali esigenze manifestatesi nel corso degli anni;

Visto l'art. 74 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,della legge 6 agosto 2008, n. 133) in base al quale le amministrazioni dello Stato sono tenute, entro il 30 novembre 2008 secondo i rispettivi ordinamenti, a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, nonché a ridurre gli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti;

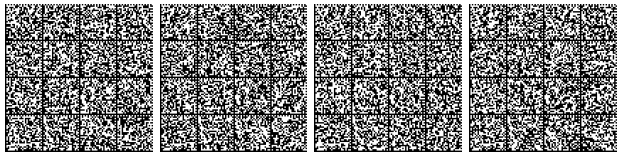

Vista la delibera n.12, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, nella seduta del 12 marzo 2009, ha ritenuto non applicabile l'art.74 del citato decreto legge n.112/08 alla Giustizia amministrativa in quanto, secondo un'interpretazione logico-sistematica della norma, la medesima appare "in contrasto sia con la legge n. 296 del 2006 - che già escludeva il settore della giustizia amministrativa dalla riduzione degli assetti organizzativi - sia con la concreta attuazione del programma straordinario di assunzioni per 50 unità ai sensi del citato art. 1, comma 1309 della medesima legge";

Ritenuto pertanto di dover sottoporre nuovamente al controllo di legittimità della Corte dei Conti la dotazione organica complessiva del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, della giustizia amministrativa come determinata dalla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 23 del 23 giugno 2008, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 12 marzo 2009, in merito al disposto dell'art.74 del richiamato Decreto Legge n.112/08;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le rappresentanze sindacali unitarie;

Decreta:

1. Per i motivi richiamati in premessa, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è determinata secondo la tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 23 del 23 giugno 2008, tabella che fa parte integrante del presente decreto.
2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative della giustizia amministrativa, il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio successivo decreto da emanarsi al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del personale del comparto ministeri sottoscritto in data 14 settembre 2007, declinerà nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola la giustizia amministrativa i contingenti del personale delle aree in profili professionali e fasce retributive, in conformità con il nuovo sistema di classificazione di cui al predetto C.C.N.L.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 9 aprile 2009

Il Presidente: SALVATORE
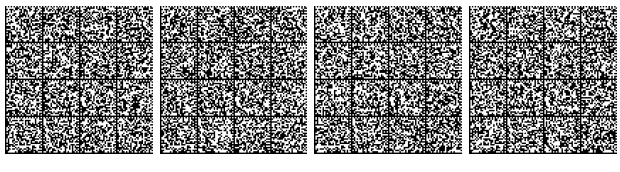
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 136